



Verbale del 15/07/2021

Verbale assemblea dei soci Associazione CABIRIA

L'anno **2021** il giorno **15** del mese di **luglio** alle ore **20:00** presso "SALENTO DOG" - strada prov.69 a Mesagne - si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Cabiria per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO** (d'ora in poi per brevità **OdG**):

1. **modifica dello statuto in APS** per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ed in particolare delle Associazioni di Promozione Sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra **Anna Rita Pinto**, la quale chiama a verbalizzare la Sig.ra **ZINGARO ELISA** che accetta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dello statuto, contenente l'OdG, l'ora e il luogo e che in seconda convocazione sono presenti n° **14** soci regolarmente iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Alle ore **20:30** sono presenti:

1. NAPOLI CRISTINA
2. VALENTE STEFANIA
3. COLAPINTO GIUSEPPE
4. FANELLI ANDREA
5. BARBARO FRANCESCA
6. MAIZZA ANTONIO
7. ALTAVILLA CONCETTA
8. ZINGARO ELISA
9. PINTO ANNA RITA
10. RIBEZZI CLAUDIA
11. PIZZUTO GIUSEPPE
12. DI MONTE GIAMPIERA - presente da remoto - delega il presidente a leggere pubblicamente i suoi voti mediante invio di un WhatsApp
13. D'AMATO CARMELA - presente da remoto - delega Francesca Barbaro a leggere pubblicamente i suoi voti mediante invio di un WhatsApp
14. POGGI RICCARDO - presente da remoto - delega il presidente a leggere pubblicamente i suoi voti mediante invio di un WhatsApp

In riferimento si delibera quanto segue:

il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e la conseguente iscrizione nel registro delle APS. Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene inoltre incaricato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 117/2017 né a imposta di registro di bollo ai sensi dell'art 82, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Alle ore **21:15** partecipa all'assemblea:

15. RAFFELE CASTORINI

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

ASSOCIAZIONE CULTURALE CABIRIA

Via Bologna, 9 - 72023 MESAGNE

C.F. e P.I. 91067860741

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti €. ESENTI

Reg.to il 14/7/2021 al n° 826 serie 3

di cui €. _____ per imposta di trascrizione.

IL FUNZIONARIO (*)

Silvana Rita PETRAROLI

[Handwritten signature]
(*) Eletta su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DEL GIACCO



LISTA DEI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/7/21

N°	NOME E COGNOME IN STAMPATELLO	FIRMA
1	CRISTINA NAPOLI	<i>Cristina Napoli</i>
2	STEFANIA VALENTE	<i>Stefania Valente</i>
3	GIUSEPPE COAPINTO	<i>Giuseppe Coapinto</i>
4	ANARCA FANELLI	<i>Anarca Fanelli</i>
5	FRANCESCA BARBARO	<i>Francesca Barbaro</i>
6	ANTONIO MAZZA	<i>Antonio Mazza</i>
7	LOUETTE ALLENVILLE	<i>Louette Allenville</i>
8	BUSA ZINGARO	<i>Busa Zingaro</i>
9	ANNA ROSA PINTO	<i>Anna Rosa Pinto</i>
10	CLAUDIA RIBETTI	<i>Claudia Ribetti</i>
11	PIZZUTO GIUSEPPE	<i>Pizzuto Giuseppe</i>
12	RICCARDO ROSSI	<i>Riccardo Rossi</i>
13	GIANNI DA ALCONTE	<i>Gianni Da Alconte</i>
14	CARMELA D'AMATO	<i>Carmela D'Amato</i>
15	RAFFAELE PASTORINI	<i>Raffaele Pastorini</i>

ASSOCIAZIONE CULTURALE CABIRIA
Via Bologna, 9 - 72023 Mesagne (BR)
C.F. e P.I. 91067860741
PER DELEGARE
PER DELEGARE
PER DELEGARE



Allegato all'Atto
reg.to e Brincolini
il 14/7/2021 serie 3
m. ~~119~~
m. 826

Statuto Associazione di Promozione Sociale CABIRIA

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Mesagne alla via Bologna n. 9, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **Associazione di Promozione Sociale Cabiria** in breve **APS Cabiria** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione Cabiria, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 L'associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 4 L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, della seguente attività di interesse generale:

- **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni» (la legge 8 novembre 2000, n. 328, è intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; l'art. 1, rubricato "Principi generali e finalità", commi 1 e 2, prescrive quanto segue: «1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e





diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; la legge 5 febbraio 1992, n. 104, è intitolata "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; la legge 22 giugno 2016, n. 112, è intitolata "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare") (lettera a);

- **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni» (il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 è intitolato "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie") (lettera c);
- **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa» (la legge 28 marzo 2003, n. 53, è intitolata "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale") (lettera "d");
- **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» (la legge 14 agosto 1991, n. 281, è intitolata "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") (lettera e);
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo» (lettera "i");
- **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni» (la legge 6 agosto 1990, n. 223, è intitolata "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; l'art. 16, rubricato "Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata", comma 5, prescrive quanto segue: «5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36») (lettera J);
- **organizzazione e gestione di attività turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso» (lettera "k");
- **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa» (lettera "l");





- **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» (la legge 6 giugno 2016, n. 106, è intitolata "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"; il decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. c), legge 106/2016, è il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, intitolato "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106") (lettera p);
- **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi» (il d.m. 22 aprile 2008 è intitolato "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea") (lettera q);
- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**» (lettera r);
- **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**» (lettera t);
- **promozione della cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata» (lettera "v");
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori** e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche dei tempi** di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i **gruppi di acquisto solidale** di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (la legge 8 marzo 2000, n. 53, è intitolata "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"; l'art. 27, legge 53/2000, prescrive quanto segue: «1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi". 2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statuari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali»; la legge 24 dicembre 2007, n. 244, è intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008"; l'art. 1, comma 266, legge 244/2007, prescrive quanto segue: «266. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita») (lettera "w");
- **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**» (lettera z).





In via secondaria e strumentale, l'associazione può svolgere altre attività al fine del raggiungimento dell'oggetto sempre nel rispetto dell'art. 5 del CTS, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come ad esempio: operare in campo culturale, cinematografico, editoriale, teatrale, radiotelevisivo perseguendo finalità didattiche, socio-pedagogiche e ricreative; promuovere, salvaguardare e valorizzare il recupero di spazi per favorire lo sviluppo di tutte le forme comunicative ed espressive artistico-culturale, musicale, cinematografico, audiovisivo e delle nuove tecnologie favorendo lo scambio interculturale, interdisciplinare e multirazziale sotto qualunque forma; tutelare i diritti del cittadino in rapporto alla produzione e al consumo culturale per il pieno riconoscimento del diritto ad un'informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità contro ogni forma di censura, nel rispetto della dignità umana e della tutela dei minori; favorire un orientamento professionale e un ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito artistico e culturale in genere e nello specifico nell'ambito editoriale, cinematografico, teatrale e dell'audiovisivo sul territorio locale, nazionale e internazionale; contribuire attraverso attività artistiche e culturali all'integrazione di soggetti diversamente abili e di categorie a rischio di marginalità sociale; istituire case rifugio e sportelli di ascolto e supporto anti violenza nel suo significato più ampio (intra-famigliare, di genere, di razza, bullismo) in collaborazione con Enti pubblici e privati, rivolti a soggetti maltrattati e maltrattanti e gestiti da personale specializzato in materia; realizzare progetti e percorsi culturali, sociali e di consapevolezza, in collaborazione con Enti pubblici e privati, mirati alla crescita personale e della comunità tutta e nello specifico rivolti a soggetti a rischio di marginalità sociale (portatori di disabilità fisiche e psichiche, vittime di violenza, detenuti, soggetti sensibili alle dipendenze da droga, alcol, gioco, social, ecc.) al fine di favorire una consapevole e ottimale integrazione delle persone nella comunità civile; realizzare progetti culturali, sociali e di consapevolezza, in collaborazione con Enti pubblici e privati, mirati all'educazione della convivenza e del rispetto delle idee e degli spazi -non solo fisici - personali e altrui; e di educazione alla bi-genitorialità e mono-genitorialità; realizzare progetti culturali, sociali e di consapevolezza, in collaborazione con Enti pubblici e privati, che condividano il concetto delle pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili, soprattutto rivolti alla comunità LGBT al fine di favorire una consapevole conoscenza e accettazione di sé e della peculiarità altrui.

L'Associazione potrà altresì, redigere e divulgare comunicati stampa e promuovere la cultura cinematografica, editoriale, teatrale, radiotelevisiva e musicale favorendo la diffusione mediante: redigere, pubblicare e distribuire dépliant, libri, riviste, cataloghi, giornali; produrre supporti multimediali curando la diffusione e la distribuzione in Italia e all'Esterno in circuiti dedicati con proiezioni, spettacoli, conferenze, convegni, inchieste, corsi, seminari e dibattiti; organizzare concorsi, rassegne, festival e mostre, nazionali e internazionali, potendo catalogare, custodire e conservare nella propria Cine libreria le opere presentate in eventuali occasioni di manifestazioni indette dalla stessa Associazione;

L'Associazione potrà: diffondere, promuovere e valorizzare il patrimonio artistico culturale italiano ed estero nelle sue più svariate manifestazioni e forme nei campi del cinema, editoria, teatro, musica, danza, pittura, scultura, moda e sport; promuovere, organizzare, realizzare e offrire mezzi teorici e tecnici per progetti didattici, corsi di formazione, stage e scuola riconosciute nell'ambito dell'attività istituzionale in collaborazione con privati e/o con enti pubblici territoriali, statali, comunitari, internazionali; Impartire lezioni negli ambiti di riferimento dell'Associazione avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore di interesse, interni ed esterni all'Associazione; organizzare iniziative e attività di carattere ricreativo, culturale e con finalità di art therapy assistite che presuppongano l'ausilio di personale specializzato anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti pubblici e privati; occuparsi, con mezzi finanziari propri e/o anche attraverso il coinvolgimento di Enti pubblici o privati, della gestione di uno o più centri culturali, teatri, cinema; favorire i rapporti tra i circoli con mediateche e cineteche, organizzazioni e soggetti pubblici e privati che si occupano della raccolta di materiale cinematografico e audiovisivo, del patrimonio bibliografico ad esso inerente,



oltre che con il mondo della produzione e della distribuzione; espletare funzioni di coordinamento e rappresentanza nei confronti dei soggetti di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva; produrre e realizzare spot, video istituzionali, documentari, cortometraggi, lungometraggi, spettacoli teatrali e quant'altro di interesse culturale ed artistico; riprendere selettivamente e/o cinematograficamente gli eventi attinenti l'ambito istituzionale; offrire servizi di consulenza e di aggiornamento sulla legislazione italiana ed europea nei settori del diritto d'autore, della produzione e della distribuzione delle opere; promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni per diffondere il patrimonio artistico-culturale anche dal punto di vista enogastronomico italiano, evidenziandone i legami con la tradizione e con il retaggio storico e territoriale in contrapposizione con le sperimentazioni di più nuove tendenze in tale ambito.

L'associazione potrà svolgere anche, in via residuale e non prevalente rispetto all'attività istituzionale e caratteristica, attività commerciale al fine di reperire le risorse necessarie al perseguimento degli scopi sociali.

Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.



Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Nei sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Onorari

Art. 14. Persone o Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima.

Art. 18. L'Assemblea è convocata almeno 5 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, whatsapp, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il consiglio direttivo o un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo e potrà avvenire 24 ore prima. L'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata almeno a un'ora di distanza dalla prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le Assemblee possono aver luogo in presenza e in remoto mediante video-collegamenti su piattaforme

digitali e WhatsApp. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione di cui sopra, ovvero sarà possibile esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o con votazioni palesi, a seconda di quanto verrà stabilito volta per volta dal direttivo.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche o mediante WhatsApp, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le nomine riguardanti le persone si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o con votazioni palesi, a seconda di quanto verrà stabilito volta per volta dal direttivo.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 27. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare la prima nota e i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e al registro dei soci volontari. Si occupa altresì di curare le relazioni, i registri e gli aspetti burocratici con eventuali Enti con i quali l'associazione decide di affiliarsi, oltre che con gli stessi soci nell'accoglimento della loro domanda di ammissione a socio e al raccoglimento delle quote associative una volta approvata l'ammissione.

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono, con un preavviso di 3 giorni, scritto o a mezzo mail, WhatsApp o telefonico, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) destinazione del 5x1000
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) sponsorizzazioni;
- j) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le maggioranze previste dell'art. 21, comma 2 dello statuto.



In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.


ASSOCIAZIONE CULTURALE CABIRIA
Via Bologna, 9 - 72023 MESAGNE
C.F. e P.I. 91067860741